



**Comune di Cigole**

PROVINCIA DI BRESCIA

**DELIBERA N. 24**

**DEL 21-12-2023**

COPIA

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

**OGGETTO: RICOGNIZIONE ORDINARIA SOCIETÀ  
PARTECIPATE (ART. 20 D.LGS 175/2016)**

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si sono riuniti in seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

| Cognome e Nome      | Carica       | Pr. / As. |
|---------------------|--------------|-----------|
| Scartapacchio Marco | Sindaco      | Presente  |
| Cherubini Ennio     | Vice Sindaco | Presente  |
| Cigolini Michael    | Consigliere  | Presente  |
| Filippini Daniele   | Consigliere  | Presente  |
| Giovinetti Paolo    | Consigliere  | Assente   |
| Tarletti Roberto    | Consigliere  | Presente  |
| Zilioli Diego       | Consigliere  | Presente  |
| Zoni Paolo          | Consigliere  | Assente   |
| Fezzoli Claudia     | Consigliere  | Assente   |
| Bonazza Amedeo      | Consigliere  | Presente  |
| Odorici Aldo        | Consigliere  | Assente   |

**Totale Presenti 7, Assenti 4**

Assiste all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale dott.ssa Gerardina Nigro, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Sig. Scartapacchio Marco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## **Delibera di DELIBERA DI CONSIGLIO n. 24 del 21-12-2023**

### **Oggetto RICOGNIZIONE ORDINARIA SOCIETÀ PARTECIPATE (ART. 20 D.LGS 175/2016)**

**Sindaco Marco Scartapacchio:** ricorda che la ricognizione delle società, al fine dell'eventuale adozione di provvedimenti di razionalizzazione, è diventato un adempimento annuale a partire dall'anno 2018; che la ricognizione riguarda le partecipate al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di rilevazione e quindi il presente atto è riferito alla situazione al 31.12.2022.

Invita il Segretario comunale a riferire sulla presente ricognizione.

**Segretario comunale d.ssa Gerardina Nigro:** riferisce in merito alla ricognizione delle società e conseguenziali eventuali provvedimenti di razionalizzazione.

Informa che il Consorzio Bassa Bresciana Centrale CBBC, che ha la maggioranza delle azioni Coges (61,74%), lo scorso anno si è trasformato in società con decorrenza dal 01.01.2022; che la Coges, in passato con la trasformazione in società interamente pubblica, acquistò 359.000 azioni dei soci privati, che la soppressione di queste azioni proprie porta la quota di partecipazione di CBBC srl al 91,74%; che è adesso in corso la fusione per incorporazione della Coges, già deliberata dai vari consigli comunali, che si attuerà nel 2024; l'ulteriore passaggio sarà la cessione del ramo idrico alla società dell'Ato Acque Bresciane, mentre il ramo rifiuti verrà messo in appalto.

#### **Premesso che:**

- le operazioni di ricognizione e razionalizzazione delle società sono state già effettuate entro il 31.03.2015, ai sensi dei commi 611 e 612 della L. 190/2014; con C.C. n. 4 del 27.02.2015, si è dato atto di non dovere procedere ad alcuna razionalizzazione;
- successivamente il T.U. sulle società D.Lgs. 175/2016 ha previsto con **l'art. 24 una ricognizione-revisione straordinaria**, effettuata nell'anno 2017 con termine prima al 23.03.2017 e poi dilazionato al 30 settembre (si è provveduto con C.C. n. 6 del 27.04.2017 e C.C. n. 22 del 28.09.2017) e con **l'art. 20 una ricognizione-revisione** da svolgere annualmente entro il 31 dicembre, a partire dal 2018 (si è provveduto con C.C. n. 29 del 18.12.2018);
- la ricognizione è finalizzata a verificare le società in cui il comune ha una partecipazione, a riscontrare che siano in linea con le disposizioni di legge in merito al loro mantenimento ed a verificare che vi siano o meno esigenze di accorpamento o di liquidazione, cessione per le società che non hanno i requisiti fissati dall'art. 4 del D.Lgs 175/2016, oppure per le quali ricorrano le situazioni ostative di cui all'art. 20 del predetto T.U. (società doppione, senza dipendenti, con fatturato al disotto del limite minimo ecc);
- annualmente vengono diramate le linee guida del Mef, mentre per la Corte dei Conti resta valida la deliberazione n. 19 del 19.07.2017, con relativa modulistica, che (come chiarito negli anni precedenti, come si riporta di seguito) si applica anche per la revisione ordinaria.

#### **Ricordato che:**

- la diversa modulistica predisposta dal Mef e dalla Corte dei Conti ha generato in passato

alcune perplessità sulla modalità dell'adempimento che secondo i propositi iniziali doveva avvenire con modalità condivise fra i due soggetti; ma, a seguito delle linee guida Mef del 21.11.2018 condivise con la Corte dei Conti, quest'ultima adottò una propria delibera il 21.12.2018;

- la Corte dei Conti sez. Valle d'Aosta si è pronunciata in merito con delibera n. 6 del 29.07.2019, nella quale si evidenzia quanto segue:

\* le linee guida del 21.11.2018 condivise fra Corte dei Conti e Mef, definiscono il formato del modello per la revisione periodica delle società di cui all'art. 24 del D.Lgs 175/2016;

\* però la delibera successiva della Corte dei Conti sez. Autonomia del 21.12.2018 n. 22, con annesso modello standard per la ricognizione, "si pone in continuità logico sistematica con la precedente deliberazione del 21.07.2017 n. 19 che già aveva definito analogo modello per la revisione straordinaria";

\* la Corte ritiene che "Appare, pertanto, evidente che, ancorché *"suggerito"* e, dunque, sprovvisto del carattere della tassatività, il modello da allegare agli atti deliberativi degli Enti locali e da inviare a questa Sezione sia quello *"standard"* di atto di ricognizione all'uopo predisposto dalla Sezione delle autonomie, proprio al fine di agevolare l'attività di controllo di stretta competenza della Corte dei conti"; di conseguenza il modello da adottare veniva confermato essere quello deliberato il 21.12.2018 (cioè quello uguale alla deliberazione 21.07.2017 n. 19).

**DATO ATTO che le linee guida, concordate con la Corte dei Conti, del Mef pubblicate sul proprio sito a novembre 2023 per la revisione ordinaria 2023 con riferimento alle società esistenti al 31.12.2022, prevedono quanto segue per quanto concerne l'oggetto della comunicazione:**

- tutte le partecipazioni dirette detenute in società ed enti, in maniera del tutto analoga ai precedenti censimenti annuali condotti dal Dipartimento del tesoro;
- tutte le partecipazioni indirette di primo livello detenute in società per il tramite di società o di organismi. Non sono considerati "organismi tramite" i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come - a titolo esemplificativo - i consorzi e le aziende speciali di cui, rispettivamente all'art. 31 e all'art. 114 del TUEL, le associazioni, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici non economici. **Come già lo scorso anno, non devono essere comunicate le partecipazioni detenute indirettamente attraverso enti rientranti nel perimetro soggettivo del TUSP, dal momento che spetterà a detti enti l'onere di censirle e di sottoporle a revisione periodica;**
- **"Partecipata indirettamente**, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente."
- La nozione di "società a controllo pubblico" risulta dal combinato disposto delle lettere b) ed m) del comma 1 dell'articolo 2 del TUSP D.Lgs. 175/2016.
- L'art. 2 comma 1 lett. a, b, c definisce il controllo come di tipo civilistico, oppure analogo, oppure analogo congiunto.

**"Pertanto si è tenuti all'adempimento per le partecipazioni societarie indirette quando esiste il controllo singolo oppure analogo sulla società oppure organismo tramite, cioè tramite il quale si detiene la partecipazione.**

**Considerato tutto quanto sopra esposto, si procede all'adempimento come segue.**

Il Comune di Cigole ha una sola partecipazione diretta nella società Coges spa dello 0,10% sulla quale non esercita, evidentemente, un controllo singolo, ma un controllo analogo essendo una società in house che gestisce il servizio rifiuti dei soci. La predetta società è stata messa in liquidazione volontaria deliberata dall'assemblea dei soci, come riportato nella delibera di revisione ordinaria 2019 C.C. 41 del 18.12.2019.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**CONSIDERATO** quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.lgs 16/6/2017 n. 100, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

**VISTO** che ai sensi del predetto T.U. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**ATTESO** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
  1. comma 3 - ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

**TENUTO CONTO** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni:

- 1) che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 T.U., sopra richiamato;
- 2) che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della

sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3) per le quali si verifichino le seguenti condizioni (cfr. art. 20, c. 2, T.U.):

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (con deroga a 500 mila euro, art.26 comma 12-quinques, fino al 2020 poi slittata fino al 31.12.2022);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.;

**DATO ATTO** che l'adempimento in oggetto:

1.riguarda le partecipazioni societarie come definite dall'art. 2 comma 1 lett. 1 del D.Lgs. 175/2016;

**2.per le partecipazione societarie dirette** è dovuta la ricognizione per qualsiasi partecipazione anche minima;

**3. per le partecipazioni societarie indirette** è richiesta la ricognizione per “la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica”;

**RICHIAMATE**, altresì, le seguenti deliberazioni:

1. C.C. n. 4 del 27.02.2015 avente ad oggetto: “Ricognizione società partecipate (art. 1 comma 611 legge 190/2014)”, nel quale si dava atto che non esistevano i presupposti che comportassero la necessità di un piano di razionalizzazione di cui all'art. 1 comma 612 legge 190/2014;
2. C.C. n. 22 del 28/09/2017 avente ad oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19/08/2016 n. 175 - Ricognizione partecipazione societarie possedute; nella quale si dava atto che non necessitava il piano di razionalizzazione;
3. C.C. n. 29 del 18.12.2018 avente ad oggetto : Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie – art. 20 del D.Lgs 175/2016; nella quale si dava atto che non necessitava il piano di razionalizzazione;
4. C.C. n. 41 del 28.12.2019 avente ad oggetto : Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie – art. 20 del D.Lgs 175/2016; nella quale si dava atto della messa in liquidazione della società Coge SpA,
5. C.C. n. 21 del 18.12.2020 avente ad oggetto : Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie – art. 20 del D.Lgs 175/2016; nella quale si dava atto che era ancora in corso la liquidazione della società Coge SpA,
6. C.C. n. 24 del 21.12.2021 avente ad oggetto : Ricognizione ordinaria delle

- partecipazioni societarie – art. 20 del D.Lgs 175/2016; nella quale si dava atto che era ancora in corso la liquidazione della società Coges SpA; con previsione della fusione per incorporazione nel Consorzio di Comuni CBBC (di cui Cigole NON fa parte) a seguito della trasformazione del predetto in società; il Consorzio si è trasformato nella società CBBC srl con atto notarile n. 40723 del 27/12/2021 e decorrenza dal 01.01.2022;
7. C.C. n. 24 del 22.12.2022, si dava atto del permanere della stessa situazione, essendo in atto le operazioni di valutazione delle due società, al fine di attuare la prevista fusione;
  8. Con delibera di C.C. n. 17 del 31.07.2023, è stato autorizzato il progetto di fusione fra la società CBBC srl (alla quale non partecipa il comune di Cigole) e la società Coges spa in liquidazione.

**CONSIDERATO** che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

**CONSIDERATO** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

**TENUTO CONTO** che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

**PRESO ATTO** che, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall'alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento, con il subentrante ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.;

**DATO ATTO** che il comune di Cigole, alla data del 31.12.2022 possedeva la seguente partecipazione diretta:

**Dirette:**

1. Coges SpA che gestisce in house il servizio rifiuti, il Comune ha assunto la partecipazione con la quota del 0,10%; la situazione della predetta società, operativa, è la seguente:  
il Consorzio di comuni Bassa Bresciana Centrale, che la detiene per il 61,74 % si è trasformato in società CBBC srl con atto notarile n. 40723 del 27/12/2021 e decorrenza dal 01.01.2022; con delibera di C.C. n. 17 del 31.07.2023, è stata autorizzata la fusione fra CBBC srl e Coges spa, in tale delibera si prende atto

che la partecipazione di CBBC, per effetto dell'annullamento delle azioni a suo tempo acquistate dai privati, è pari al 91,74%;

Nel mese di ottobre 2023 hanno avuto luogo le assemblee delle società CBBC srl e Coges spa in liquidazione che hanno deliberato la fusione, che è prevista per i primi mesi del 2024.

**Indirette:**

1. Società Pianura Bresciana srl, detenuta tramite la Fondazione Pianura Bresciana srl, che ha la quota del 49%, collegata al restauro e gestione del Palazzo Cigola Martinoni; la quota di partecipazione del Comune nella Fondazione è del 11,11%; pertanto il Comune ha una partecipazione nella società (11,11% del 49%) del 5,44% ; **non rientra nella rilevazione non essendo controllato l'organismo tramite.**

**DATO ATTO** che il Comune di Cigole ha quote di partecipazione anche nei seguenti organismi:

- Azienda Territoriale per i servizi alla persona Ambito 9, con una quota del 1,48%, tramite la suddetta che comprende 20 comuni del distretto socio-sanitario n. 9 di Leno, appartenente all'ATS di Brescia, il Comune provvede alla gestione dei servizi sociali;
- Fondazione Pianura Bresciana, con una quota del 11,11%; la Fondazione, in base ad accordo di programma, gestisce il Palazzo Cigole Martinoni;

**che non sono oggetto della presente ricognizione in quanto trattasi di partecipazioni non societarie;**

**VISTO**, ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 non è richiesto il parere del Revisore dei Conti nel caso di conferma delle partecipazioni in essere, che non comporti quindi alcuna variazione in merito all'assetto societario o in merito alla modalità di gestione dei servizi;

**DATO ATTO** che, in merito alla fusione della Coges in CBBC srl , il Revisore dei Conti dott. Gianni Morini ha già espresso parere favorevole in data 08.07.2023 allegato alla delibera di C.C. n. 17 del 31.07.2023;

**ACQUISITO** il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, rilasciato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del del TUEL D. Lgs.vo n. 267/2000 dal Responsabile del servizio finanziario ed il parere di conformità normativa del Segretario comunale, ai sensi dell'art. 3 del regolamento del Consiglio Comunale;

Con votazione espressa per alzata di mano:  
favorevoli n. 7 , contrari 0 , astenuti 0 ;

**DELIBERA**

- 1) Di prendere atto della ricognizione delle società ed organismi partecipati come riportato nella premessa della presente delibera.
- 2) Di prendere **atto che la Società Coges SpA**, nella quale Cigole ha la partecipazione diretta dello 0,10%, è stata posta in liquidazione volontaria dall'assemblea dei soci ed attualmente, a seguito degli atti riepilogati nella premessa, è in procinto della fusione con società CBBC SRL (ex consorzio di comuni) che la detiene in maggioranza, la fusione è

prevista per i primi mesi dell'anno 2024.

- 3) Di dare atto che non vi sono altre necessità di razionalizzazioni.
- 4) Di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo.
- 5) Di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- 6) Di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo.
- 7) Di disporre che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i.
- 8) Di disporre che la presente deliberazione consiliare venga pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.

Con voti favorevoli unanimi

- 9) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.



**Delibera di DELIBERA DI CONSIGLIO n. 24 del 21-12-2023**

**Oggetto RICOGNIZIONE ORDINARIA SOCIETÀ PARTECIPATE (ART. 20 D.LGS 175/2016)**

Visto, si esprime PARERE Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 16-12-2023

Il Responsabile del Servizio  
F.to Giandomenico Minini

---

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 16-12-2023

Il Responsabile del Servizio  
F.to Giandomenico Minini

---

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

**IL Sindaco**  
F.to Sig. Marco Scartapacchio

**IL Segretario Comunale**  
F.to dott.ssa Gerardina Nigro

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio il giorno 10-02-2024 e che vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, I comma, 4 del D.lgs. n.267/2000.

Cigole, lì, 10-02-2024

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to dott.ssa Gerardina Nigro

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che in seguito all'avvenuta pubblicazione, la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge, in data 06-03-2024

Cigole, lì 06-03-2024

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
dott.ssa Gerardina Nigro

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cigole, lì, 10-02-2024

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
( dott.ssa Gerardina Nigro)